

Sentenza n. 61/2022 pubbl. il 21/01/2022

RG n.

Repert. n.

del

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI SASSARI**

nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. del del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno , promossa da:

, C.F. , c b C.F. ,

rappresentate, giusta procura speciale alle liti in atti, e difese dagli avv.
e presso il cui studio in hanno eletto domicilio;

attrici-ponenti

contro

, C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa
dall'avv. :

convenuta-opposta

contro

, P. IVA , rappresentata, giusta procura alle liti
in atti. e difesa dall'avv. :

terza intervenuta

All'udienza del 23.9.2021, il Giudice Istruttore ha tenuto la causa a decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali.

Le parti hanno rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di : "Previa ed immediata sospensione, ex art. 296 c.p.c., del procedimento n., in attesa dell'eventuale omologazione del Piano di Accordo con i creditori proposto dai ricorrenti all'O.C.C., come sopra è stato rappresentato, al fine di consentire una ristrutturazione del debito che permetta alle ricorrenti di sanare la loro posizione debitaria; - In via principale revocare il decreto ingiuntivo; - In via subordinata, disporre il pagamento della quota capitale residua, detratte le rate scadute e con

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emissario Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie #: 3695ecbdfb9b116bdace95ebe84c3



Sentenza n. 61/2022 pubbl. il 21/01/2022

RG n.

Repert. n. del

esclusione degli interessi di mora”;

Nell’interesse di : “*Nel merito In via principale Accertata e dichiarata l’inammissibilità e/o l’infondatezza, in fatto ed in diritto, rigettare integralmente l’opposizione proposta dalle e ; confermando il decreto ingiuntivo n. (R.G.), emesso dal Tribunale di Sassari, per l’importo di Euro , oltre interessi di mora come da domanda. In subordine Accertare e dichiarare che le Signore e sono debitrici, nei confronti di , per l’importo di euro , oltre interessi di mora al tasso pari all’ %, da calcolare sulla sola sorta capitale di euro decorrenti dal al soddisfo e, comunque, per quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio; conseguentemente, condannare le e : al pagamento a favore di , dell’importo di euro , oltre interessi di mora al tasso pari all’ %, da calcolare sulla sola sorta capitale di euro ; decorrenti dal al soddisfo o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale, da liquidare anche in via equitativa”;*

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

A) Con atto di citazione del , e hanno proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Sassari n. del , con cui è stato ingiunto loro il pagamento in favore di della somma di euro, oltre spese e accessori.

Al riguardo, le opposte hanno premesso di non contestare i fatti posti a fondamento dell’azione monitoria né la sussistenza del credito consacrato nel decreto opposto, ma di essere rimaste inadempimenti in ragione di gravi difficoltà economiche.

Le ingiunte, pertanto, hanno rappresentato di aver avviato il procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento e di aver necessità del tempo necessario per la definizione della procedura concorsuale.

In ragione di tali circostanze, hanno domandato la sospensione del procedimento r.g. (il giudizio monitorio) o, in subordine, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

B) Con memoria depositata il , si è costituita, ha rappresentato di

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emissario Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2655ed4d0fb9b116cdacae95abfe844c3



Sentenza n. 61/2022 pubbl. il 21/01/2022

RG n.
Repert. n. del

essere creditrice nei confronti delle opposenti in forza di contratto di finanziamento, effettivamente erogato e non regolarmente adempiuto, ha eccepito l'infondatezza della domanda di sospensione del giudizio monitorio e, pertanto, ha formulato le domande sopra già riportate.

C) Con memoria depositata il 3.11.2021, quindi successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, è intervenuta nel giudizio , dichiarandosi cessionaria del credito e associandosi alle domande già proposte da ..

D) La causa è stata istruita con le produzioni documentali di cui agli atti introduttivi e, in mancanza di richiesta dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., è stata assunta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.

\$\$\$

E) L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.

F) Premesso che i fatti posti a fondamento dell'azione monitoria non sono stati contestati dalle opposenti, le quali anzi hanno confermato di essere debitrici nei confronti dell'opposto, si osserva che l'unico motivo di opposizione è costituito dall'intenzione di perfezionare procedura di composizione della crisi ex legge 3/2012.

Tale intendimento, dimostrato soltanto a mezzo di istanza diretta alla nomina del professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi, datata , ma di cui non vi è prova di deposito, non costituisce motivo di sospensione del presente giudizio.

Le opposenti hanno invocato il disposto dell'art. 296 c.p.c., a tenore del quale *"Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo"*.

Detta norma, tuttavia, prevede che l'istanza per la sospensione del processo sia presentata da tutte le parti: nel caso di specie, non solo non ha aderito alla domanda di sospensione, ma si è esplicitamente opposta alla stessa.

Deve rilevarsi, peraltro, che, anche ove entrambe le parti avessero domandato sospensione ex art. 296 c.p.c., la pendenza di domanda di nomina dell'o.c.c. non costituirebbe giustificato motivo per la sospensione del giudizio in quanto l'accertamento giudiziale di un credito lungi

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emissario Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9895ed2d080116cdacc95eb6844c3



Sentenza n. 61/2022 pubbl. il 21/01/2022

RG n.

Repert. n. del .

dall'essere incompatibile con la procedura concorsuale, è anzi suo presupposto.

G) Quanto all'intervento di , si rileva che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la sentenza verrà pronunciata contro , parte originaria del giudizio, spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

H) Secondo il principio della soccombenza, e devono essere condannate a rifondere delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua bassa complessità e dell'assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. del ;
- Condanna e in solido a rifondere delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a..

Sassari, 21 gennaio 2022

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

Firmato Da: SAVONA, GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie #: 3885ec0fb9e11b6ddae55e9e84c3

